

Procedure operative per le votazioni dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte agli albi con modalità elettroniche

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.04.2025

Indice

Procedure operative per le votazioni dell'Assemblea con modalità elettroniche.....	3
Art. 1. Principi generali e fonti normative.....	3
Art. 2. Responsabile per la transizione digitale	3
Art. 3. Caratteristiche della piattaforma di voto elettronico	3
Art. 4. Operazioni di registrazione e votazione	4
Art. 5. Operazioni di scrutinio	5
Art. 6. Proclamazione degli esiti della votazione	5
Art. 7. Conservazione documentale	5
Art. 8. Disposizioni finali.....	5

Procedure operative per le votazioni dell'Assemblea con modalità elettroniche

Art. 1. Principi generali e fonti normative

1. Il presente documento è finalizzato a disciplinare le procedure operative per la votazione dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte agli Albi con modalità elettronica. Per voto elettronico si intende l'espressione del voto mediante dispositivi elettronici e/o digitali resi disponibili presso la sede nella quale è convocata e si svolge l'Assemblea degli iscritti e delle iscritte agli Albi.
2. Le votazioni per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione prevista dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 hanno luogo a scrutinio palese. Non è consentito lo scrutinio segreto sulle votazioni riguardanti i documenti di bilancio e su quelli aventi conseguenze finanziarie.
3. Le votazioni che hanno luogo prioritariamente per alzata sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente dell'OMCeO lo ritenga opportuno, anche al fine di agevolare il computo dei voti.
4. La votazione elettronica si richiama all'art 48 Cost e alle seguenti ulteriori fonti normative:
 - a) Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i.;
 - b) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
 - c) Regolamento di contabilità dell'OMCeO di Torino, adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Comitato Centrale FNOMCeO con delibera n. 101/2024.

Art. 2. Responsabile per la transizione digitale

1. L'Ordine affida a un'unica figura la transizione alla modalità operativa digitale, nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale, così come previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale e richiamato dalla Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. La disponibilità di un Responsabile per la Transizione al Digitale all'interno della struttura organizzativa dell'Ordine costituisce vincolo imprescindibile per l'adozione delle modalità di voto elettronico.
2. Il Responsabile per la Transizione Digitale dell'OMCeO svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto tecnico alle operazioni di voto elettronico presso la sede assembleare, operando di concerto con il Data Protection Officer e con il Responsabile dei sistemi informativi.

Art. 3. Caratteristiche della piattaforma di votazione con procedimento elettronico

1. La piattaforma di votazione con procedimento elettronico:
 - a) è uno strumento tecnico in grado di assicurare l'espressione del voto attraverso dispositivi elettronici e digitali;
 - b) consente l'identificazione certa degli aventi diritto di voto;
 - c) garantisce che ciascun iscritto all'Albo possa votare una sola volta sullo stesso argomento posto all'ordine del giorno, previa registrazione di presenza o di delega;
 - d) visualizza un messaggio di feed-back attestante l'avvenuta acquisizione del voto;
 - e) è conforme ai principi generali e alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità;
 - f) garantisce l'interoperabilità con il sistema informativo preposto alla gestione degli Albi

dell'Ordine e alla registrazione dei partecipanti per lo scambio dei dati ai fini dell'ottimale svolgimento delle procedure di voto;

- g) assicura il corretto svolgimento delle operazioni di voto nel rispetto delle garanzie procedurali, della normativa in materia di sicurezza cibernetica e di protezione dei dati personali, degli standard internazionali e nazionali e delle buone pratiche riconosciute dagli organismi comunitari e nazionali competenti;
 - h) garantisce la verificabilità e l'auditabilità delle procedure di voto, della piattaforma nel suo insieme e di tutte le sue parti;
 - i) consente l'esportazione dei dati relativi alla votazione, per l'elaborazione di statistiche e reportistica;
 - j) rispetta i principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design;
 - k) rispetta le policy di sicurezza applicativa, di identity management, di gestione dei log, di incident report.
2. In qualsiasi momento la piattaforma di votazione con procedimento elettronico può essere sottoposta ad analisi e verifica da parte del Ministro della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, del Presidente dell'OMCeO, di terzi da questi delegati o dall'Autorità giudiziaria, senza che ne consegua un vulnus per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche indicate al comma 1. Il Presidente dell'OMCeO, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale, può tuttavia vietare, per motivate ragioni di buon funzionamento dei sistemi informativi, l'esecuzione di operazioni invasive di analisi e verifica durante la votazione.

Art. 4. Operazioni di votazione

1. La votazione con scrutinio palese in modalità elettronica è effettuata mediante l'ausilio di una piattaforma software specificamente dedicata al voto elettronico e supportata attraverso l'installazione di postazioni (tablet, computer, totem o altri dispositivi analoghi) connessi alla rete Internet.
2. Concluse le operazioni di identificazione e registrazione, effettuate dal personale amministrativo dell'OMCeO con procedura elettronica mediante accesso all'anagrafe albi, l'iscritto/iscritta viene ammesso/a alla seduta con assegnazione di uno o più voti in ragione delle eventuali deleghe verificate e annotate.
3. La votazione è effettuata dopo che il Presidente dell'OMCeO ne abbia disposto l'apertura, esclusivamente mediante gli appositi dispositivi elettronici collocati nelle postazioni di voto predisposte nella sede di svolgimento dell'Assemblea.
4. La postazione di voto è attivata mediante lettura di QR Code personale, univoco e criptato fornito all'iscritto/a in fase di registrazione oppure mediante tesserino identificativo o carta di identità elettronica o codice fiscale dell'iscritto/a, a seconda delle possibilità tecniche esistenti.
5. In relazione a ciascun argomento posto in votazione, l'iscritto/a può selezionare l'opzione corrispondente al voto che intende esprimere: voto favorevole all'approvazione (sì) oppure voto contrario (no) oppure in alternativa può optare per la posizione di astensione (astenuto/a). L'iscritto/a titolare di deleghe, dopo aver espresso il primo voto potrà replicarlo oppure potrà esprimere un voto diverso dal precedente per ogni singola delega conferitagli/conferitale.
6. All'esito del processo di votazione, la piattaforma visualizzerà a video un messaggio attestante l'avvenuta acquisizione del voto o dei voti espressi. La postazione di voto risulterà libera per l'utente successivo. Non sarà possibile, per l'iscritto/a che abbia già votato, ripetere l'operazione di voto.

Art. 5. Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di votazione, il Segretario dell'OMCeO o altro Consigliere delegato, eventualmente con il supporto degli scrutatori ove individuati, provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti registrati e delle deleghe annotate e quindi a verificare il numero complessivo dei voti espressi acquisiti dalla piattaforma di voto.
2. Qualora si riscontri una non coincidenza fra i voti pervenuti e il totale dei votanti registrati (in presenza o per delega), il Segretario dell'OMCeO o altro Consigliere delegato può procedere alla chiamata nominale degli iscritti registrati che risultino non avere ancora votato.
3. Gli iscritti registrati che non si presentino al voto, anche a seguito di chiamata nominale, sono considerati rinunciari. Di tale circostanza viene fatta menzione nel verbale mediante annotazione.
4. Conclusa tale fase, si procede allo scrutinio dei voti per ciascun argomento posto in votazione, mediante computo automatico dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle eventuali astensioni.

Art. 6. Proclamazione degli esiti della votazione

Al termine delle operazioni di scrutinio si procede all'ufficializzazione dell'esito della votazione per ciascun argomento previsto, eventualmente anche mediante proiezione in sala, indicando il totale dei voti espressi e computando i voti favorevoli e quelli voti contrari, le eventuali astensioni e le eventuali rinunce al voto (c.d. voti dispersi).

Art. 7. Conservazione documentale

I documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto elettronico, i registri di presenza e di delega, i log dei sistemi informatici, gli esiti della votazione, formano un pacchetto informativo di cui è fatto obbligo all'OMCeO di procedere alla conservazione ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 8. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento per quanto compatibili alle disposizioni che disciplinano le votazioni parlamentari.